

I limiti di utilizzabilità della denuncia “anonima” ai fini investigativi

di *Giovanni Morgese*

Nota a CASS. PEN., SEZ. VI, 22 aprile 2016 (dep. 4 agosto 2016), n. 34450

CONTI *Presidente* – CARCANO *Relatore* – CEDRANGOLO *P.G.*

Il commento

La sentenza in commento offre l’occasione per qualche breve riflessione sul tema, sempre attuale, dell’impiego, ai fini investigativi, delle denunce e/o degli esposti anonimi.

Più nello specifico, l’interprete è chiamato a valutare se gli elementi contenuti in una denuncia anonima possano giustificare o meno il ricorso, da parte della polizia giudiziaria, all’ispezione, alla perquisizione o al sequestro probatorio, tipici mezzi di ricerca della prova che presuppongono, evidentemente, l’esistenza di una specifica *notitia criminis*.

L’analisi non può che muovere, evidentemente, dalla normativa sull’utilizzabilità dell’anonimo ai fini investigativi – contenuta nell’ambito del titolo sulle notizie di reato (artt. 330 – 335 c.p.p.) – e da quella sulla sua inutilizzabilità ai fini probatori – contenuta, invece, nell’ambito del capo riguardante i documenti (artt. 234 – 243 c.p.p.).

Ebbene:

- a norma dell’art. 240, comma 1, c.p.p. “*i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato*”;

- del pari, l’art. 333, comma 3, c.p.p. stabilisce che “*delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’art. 240*”: a meno che

costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato, dunque, le denunce anonime sono inutilizzabili.

La *ratio* delle norme del codice di rito è evidente: quella anonima non può essere parificata a una denuncia qualificata, mancando della forma rituale richiesta per le *notitiae criminis*, sicché non può rappresentare l'atto iniziale di un procedimento penale.

Si tratta di un principio pacifico in dottrina:

- *“la delazione anonima, anche se precisa, articolata e circostanziata, non giustifica da se sola alcun atto che presupponga la sussistenza di elementi probatori o indiziari (ad es., perquisizioni, sequestri, ispezioni, intercettazioni telefoniche, misure cautelari personali o reali)”¹;*

- *“per quanto riguarda gli atti istruttori esperibili, il criterio guida da seguire è che sono inammissibili quelle investigazioni logicamente incompatibili con una fase chiaramente preprocedimentale (ad esempio è di palmare rilievo che non può effettuarsi un interrogatorio) o comunque tutte quelle che presuppongono già l'esistenza di una notizia di reato. Così non potrà disporsi perquisizione perché il codice costruisce il mezzo come finalizzato alla ricerca di prove, dando, quindi, per scontata la già avvenuta acquisizione di una notizia criminis. Nello stesso senso non sarà lecito emettere un decreto di sequestro o di ispezione, che richiedono entrambi, sia pure in modo diverso, l'esistenza di un nesso con un reato quantomeno già individuato a livello di fumus”².*

Ciò non significa, ovviamente, che, a seguito di un esposto anonimo, l'autorità giudiziaria non possa compiere una qualche attività pre-procedimentale finalizzata a verificare la fondatezza dei contenuti di quella denuncia: si tratta, a ben vedere, di atti irrituali, non disciplinati dal codice, a seguito dei quali, se si perviene alla notizia tipica qualificata di reato, inizia il procedimento penale vero e proprio.

¹ MERCONE, *L'utilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, in *Cass. pen.*, 1995, fasc. 3, p. 748 ss.

² CANTONE, *Denunce anonime e poteri investigativi del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 1996, fasc. 10, p. 2981 ss..

Alle medesime conclusioni è giunta anche la giurisprudenza di legittimità: *“Fermo restando che il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale [...]. L’unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l’attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis”*³.

*“Tali investigazioni – chiosa la Corte di Cassazione – si pongono, peraltro, fuori dalle indagini preliminari, appunto in quanto sfornite di pregressa notitia criminis, sicché l’accusa non può procedere – sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, non inseribile in atti ed inutilizzabile – a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità”*⁴.

Si tratta di un principio ribadito a chiare lettere anche dalla sentenza in commento: *“Una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine e, quindi, non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis”*⁵.

Per questi motivi, la Suprema Corte ha ammesso l’utilizzabilità dell’anonimo esclusivamente come *“mero atto di impulso investigativo per verificare l’esistenza di una notitia criminis”*⁶.

Ne consegue, pertanto, che, a fronte della ricezione di una denuncia anonima, il pubblico ministero e/o la polizia giudiziaria:

³ Cass. pen., sez. VI, 21 settembre 2006, n. 36003.

⁴ Ibidem.

⁵ Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2016 – dep. 4 agosto 2016, n. 34450.

⁶ Ibidem.

- possono compiere tutta una serie di attività atipiche, diverse, cioè, dai mezzi di ricerca della prova tipizzati dal codice di rito, i quali, essendo appunto finalizzati all'acquisizione di prove circa la commissione di un fatto di reato, presuppongono necessariamente l'esistenza di una *notitia criminis*;

- l'instaurazione di un procedimento penale con conseguente possibilità di ricorrere a strumenti invasivi quali la perquisizione, l'ispezione, il sequestro probatorio e le intercettazioni telefoniche, è possibile solo qualora i dati conoscitivi assunti a seguito di quella (atipica) attività preliminare consentano l'individuazione di una specifica notizia di reato;

- diversamente, l'attività investigativa pre-procedimentale deve necessariamente arrestarsi.